



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. \*184\* del 23/12/2019 (COPIA)

**Oggetto** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 175/2016 e smi.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 16:50, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale cosi' composto:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente	14	CARELLI FRANCESCO	Presente
2	LOSAPIO GIUSEPPE	Presente	15	PEDONE PIERPAOLO	Presente
3	SASSO ROSSANO	Presente	16	MAZZILLI CARLA	Presente
4	LORUSSO MAURO	Presente	17	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Assente
5	MASTRAPASQUA MASSIMO	Presente	18	RUSSO ALFONSO	Assente
6	COPPOLECCHIA FRANCESCO	Presente	19	SASSO MAURO	Assente
7	BIANCO ADDOLORATA	Presente	20	SPINA FRANCESCO CARLO	Assente
8	DI TULLIO LUIGI	Presente	21	CAPURSO ENRICO PASQUALE	Assente
9	RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO	Presente	22	CASELLA GIOVANNI	Presente
10	DI GREGORIO ANGELA LUCIA	Presente	23	NAPOLETANO FRANCESCO	Assente
11	FERRANTE SERGIO	Presente	24	AMENDOLAGINE VINCENZO	Assente
12	DE NOIA MICHELE	Presente	25	FATA VITTORIO	Presente
13	INNOCENTI PIETRO	Presente			

Risultano presenti diciotto componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

**Parere Regolarita' tecnica** Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 17/12/2019 favorevole  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

**Parere Regolarita' contabile** Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 17/12/2019 favorevole  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

**VISTO del Segretario Generale** Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

19/12/2019 favorevole  
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

**Collegio dei Revisori dei Conti**

1	TREGLIA DOTT. GIORGIO	Presente
2	SPINA DOTT.SSA DANIELA	Presente
3	NUZZO DOTT. LEONIDA	Presente

Tutti presenti.

Si da atto dell'allontanamento del consigliere Di Tullio, sicchè i presenti sono 17.

Su richiesta del Sindaco il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di anticipazione del punto n.21 riferito alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20, comma 1 e seguenti, d.leg.vo 175/2016.

La proposta è approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (Fata e Casella).

Rientra in aula il Consigliere Spina che chiede se il punto sia collegato al bilancio consolidato.

Interviene per chiarimenti tecnici il dott. Pedone.

Seguono gli interventi del Consigliere Fata e del Consigliere Spina che annuncia di abbandonare l'aula.

Posta ai voti la proposta è approvata con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Fata) ed 1 astenuto (Casella).

Subito dopo la votazione si assiste all'abbandono dell'aula da parte di molti consiglieri ed al rientro di altri.

Procedutosi alla verifica del numero legale si accerta la presenza di 11 consiglieri (Angarano, Losapio, Coppolecchia, Bianco, Napoletano, Amendolagine, Fata, Russo, Sasso Mauro, Spina e Casella).

Si precisa che quanto innanzi rappresenta la riproposizione sintetica della sequela degli interventi e degli esiti delle votazioni, fermo restando che il contenuto completo della discussione consiliare è riportato nell'allegata trascrizione della registrazione di seduta realizzata, a propria cura e sotto la sua diretta responsabilità, dalla ditta Bobonet s.r.l. per effetto di appalto di servizi in esser con il Comune di Bisceglie.

-----

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al presente verbale si associa stralcio della discussione riferibile al punto in esame.

-----

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale,

nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;  
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni dirette al 31 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATI:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28/09/2017;  
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2018;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**ATTESO** che il Comune di Bisceglie, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

**DATO ATTO** che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di proporre che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente TUEL, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione condotta sul punto;

#### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Bisceglie detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

-----  
**Non essendovi il numero legale alle 18,45 la seduta è dichiarata deserta ed aggiornata in seconda convocazione, già fissata per il 27.12.2019.**

-----  
**Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.**

---

---

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta                    f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale                        f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

---

Copia conforme all'originale

Li', 20/01/2020

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA



---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 20/01/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li', 04/02/2020

Segretario Generale  
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 00087

---

**CERTIFICATO  
DI  
ESECUTIVITA'**

---

La presente deliberazione decorsi 10 gg.  
dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio  
informatico diviene esecutiva il 31/01/2020.

Li', 31/01/2020

Segretario Generale  
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

---